

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (79)251**

**Vol. 1979/0100**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE


COM(79) 251 def.

Bruxelles, 16 maggio 1979

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 76/630/CEE RELATIVA  
ALLE INDAGINI DA EFFETTUARE A CURA DEGLI STATI  
MEMBRI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE SUINICOLA

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(79) 251 def.

## MOTIVAZIONE

La Commissione presenta, sotto forma di una direttiva che modifica le disposizioni relative alle indagini statistiche nel settore della produzione suinicola<sup>1)</sup>, due proposte per:

- disporre di una definizione della produzione suinicola;
- differire di 2 mesi l'orizzonte delle previsioni di produzione.

In previsione del probabile ampliamento della Comunità e per limitare qualsiasi malinteso nell'ambito delle discussioni tra gli esperti nazionali, appare opportuno far figurare nel testo del Consiglio una definizione precisa della produzione suinicola. Detta definizione, proposta all'articolo 1, è già applicata nel settore bovino ed è stata messa a punto dalla Commissione nell'ambito delle consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri.

In vista dell'attuazione di provvedimenti cautelativi di gestione del mercato, la Commissione dev'essere informata circa la probabile evoluzione della produzione per lo meno nel corso dei 12 mesi successivi all'indagine.

Nella sua 3ª Relazione del 1978<sup>2)</sup>, la Commissione ha fatto rilevare che, a decorrere dal dicembre 1968 per i sei Stati membri fondatori e a decorrere dal dicembre 1973 per il complesso dei nove Stati membri, l'interpretazione dei risultati delle indagini sul patrimonio zootecnico è soddisfacente tanto ai fini dell'elaborazione delle previsioni di produzione, quanto circa le conclusioni che è possibile trarne sull'andamento probabile del mercato. Sembra quindi venuto il momento di differire di 10-12 mesi l'orizzonte delle previsioni.

La qualità delle previsioni verrà esaminata in collaborazione con gli Stati membri nel quadro dell'articolo 9 della direttiva 76/630/CEE.

---

1) Direttiva del Consiglio 76/630/CEE - CU L 223 del 16.8.1976, pag. 4.

2) Relazione della Commissione al Consiglio COM (78) 508 definitivo.

PROPOSTA DI  
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 76/630/CEE relativa  
alle indagini da effettuare a cura degli Stati  
membri nel settore della produzione suinicola

---

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1)</sup>,

considerando che la direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976,  
ha disposto le indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel  
settore della produzione suinicola<sup>2)</sup>,

Considerando che, per favorire il ravvicinamento e l'armonizzazione  
delle previsioni del settore suinicolo è necessario precisare e  
completare alcune disposizioni della direttiva in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

---

1) GU n. C

2) GU n. L 223 del 16.8.1976, pag. 4

Articolo 1

La direttiva 76/630/CEE è modificata come segue :

"Articolo 8

1. Gli Stati membri elaborano, per i periodi 1° dicembre-30 novembre, 1° aprile-31 marzo e 1° agosto-31 luglio previsioni sulla produzione indigena lorda di suini, ripartite su periodi di 2 mesi. I periodi possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 11.

La produzione indigena lorda corrisponde alla totalità dei suini macellati, d'origine indigena ed estera, integrata dal saldo del commercio estero dei suini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 vengono trasmesse alla Commissione entro termini da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 11".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

, addì

Per il Consiglio